

Prot. 1213

Cagliari, 03.08.2015

PEC

**Alla c.a.**  
**Responsabile del Servizio**  
**Ing. Marco Mura**  
**Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Angelo Mario Congiu**  
**Comune di Escalaplano**  
**Via Sindaco Carta n. 18**  
**08043 Escalaplano (CA)**  
[protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it)

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE D'IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO "Incarico per l'analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico estesa a tutto il territorio comunale ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio, nonché redazione del PUC e del RUEC."**

**Scadenza 07/08/2015**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Alla lettera di invito non risulta allegata la *"procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico"*.

Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

Nel caso in specie infatti non risulta chiaro il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara pari a € 95.000,00.

Infatti lo "schema lettera di invito" definisce le seguenti attività:

*Le attività professionali oggetto di conferimento dell'incarico sono le seguenti:*

- rilievi ed accertamenti preliminari;  
 studio di fattibilità;  
 progettazione:       preliminare       definitiva       esecutiva;  
 direzione lavori       contabilità;

- da conferire congiuntamente alla progettazione;
- da conferire autonomamente rispetto all'incarico di progettazione;
- si precisa ai sensi dell'art. 91, comma 6, e dell'art. 130, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 163/2006 che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere con successivo atto l'incarico della Direzione Lavori allo stesso professionista incaricato della progettazione esecutiva;

- coordinamento della sicurezza in fase:  di progettazione  di esecuzione;
- direzione operativa;
- attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;
- attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- prestazioni specialistiche;

Gli onorari vengono suddivisi in riferimento alle tre prestazioni fondamentali:

3.1 Pianificazione urbanistica generale	€ 40.000,00
3.2 Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Incidenza Ambientale	€ 20.000,00
3.3 Compatibilità da frana e idraulica	€ 35.000,00
<b>Totale complessivo a base di gara</b>	<b>€ 95.000,00</b>

Alla luce di questo schema riportato non sono chiare né le singole prestazioni che ciascun professionista dovrà svolgere, né tantomeno l'identificativo delle opere indispensabile sia per il calcolo dell'onorario a base di gara sia per la definizione dei requisiti di partecipazione.

**Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme all'avviso e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara con l'indicazione esatta dell'ID opere e delle singole prestazioni così come previsto dal citato D.M. 143/2013.**

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, " ...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e **l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare**".

Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Peraltro, "(...) al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31

*ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). (...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.” (Determinazione A.N.AC. n. 4 del 25 febbraio 2015)*

2. Come esplicitato al punto precedente l'incarico include, oltre le attività di progettazione, anche le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).  
Si fa presente come non sia legittimo affidare ad un unico soggetto, qualsiasi sia la forma in cui esso si presenta (libero professionista, RTP, società di ingegneria etc.), l'incarico così come descritto nell'oggetto.  
Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.P.R. 207/2010, *“Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice”*. L'incarico pertanto NON può includere anche le funzioni di supporto al RUP per il semplice motivo che il supporto al RUP per sua stessa definizione coadiuva il RUP nelle sue funzioni di controllo rispetto al corretto svolgimento delle procedura, comprese le attività svolte dal professionista incaricato della progettazione, D.L. e collaudo. Risulta anche chiaro dalla definizione dei compiti riportati nelle tabelle Z del D.M. 143/2013. Solo per citare le funzioni di supporto al RUP nella fase di progettazione preliminare al parametro Qb.I.19 si legge *“Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (...)”*. Qualora tali figure, esterne all'amministrazione, ad esempio progettista e supporto al RUP, coincidessero, ci si troverebbe nella paradossale situazione in cui controllore e controllato sono la stessa persona.
3. Alla luce delle valutazioni sin qui fatte, la richiesta dei requisiti di ordine professionale non può ridursi alla dicitura *“Operare nel settore della progettazione e pianificazione urbanistica”*, come si legge nell'avviso. Infatti i requisiti che **possono** essere chiesti ai sensi dell'art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010 *“(...) sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare (...)”*. Si prega pertanto di attenersi alla richiesta dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In merito alla documentazione per la dimostrazione dei requisiti tecnici, l'avviso chiede di compilare l'allegato. Inoltre, al fine di uniformare la modalità di presentazione dei curricula presso tutti gli Enti, si chiede a Codesta Amministrazione di voler utilizzare gli

appositi modelli predisposti dall'allegato N ed allegato O del D.P.R 207/2010. La volontà dell'Ordine scrivente è quella di sensibilizzare le Amministrazioni affinché vi sia una standardizzazione delle richieste a fronte di un modello già predisposto dalla normativa nazionale. L'utilizzo infatti di un modello unico consentirà agli operatori economici di risparmiare tempo nella compilazione delle domande, andando di volta in volta ad aggiornare i dati senza stravolgere l'impianto dei curricula, e per contro, consentirà alle Amministrazioni un più rapido confronto dei dati in essi contenuti.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in collaborazione con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente  
Denise Puddu

